

# Un modello 231 adeguato rileva per la revoca delle misure interdittive

**La Cassazione si sofferma sulle attività riparatorie, tra le quali le azioni dirette a risarcire il danno e a eliminare conseguenze dannose del reato**

La Cassazione si è trovata più volte ad affrontare questioni legate all'**applicazione delle misure cautelari** interdittive nei confronti dell'ente, nel corso di un procedimento ai sensi del DLgs. [231/2001](#). Presupposti per l'applicazione di tali misure sono la sussistenza di gravi indizi, nonché un concreto pericolo di reiterazione dell'illecito contestato.

Le misure applicabili sono molto pregnanti e sono disciplinate dall'[art. 45](#) del DLgs. 231/2001 che richiama le **sanzioni** interdittive irrogabili in sede di condanna, ai sensi dell'[art. 9](#) comma 2 del decreto stesso, ovvero: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, ai sensi dell'[art. 49](#) che richiama l'[art. 17](#), le misure possono essere **sospese** o **revocate** in presenza di taluni adempimenti, quali:

- il risarcimento integrale del danno da parte dell'ente e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero l'essersi comunque efficacemente operato in tal senso;
- l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'aver messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Con la sentenza n. [11209](#), depositata ieri, i giudici di legittimità hanno affrontato un caso in cui era stata comminata ad una società l'interdizione di sei mesi dal contrattare con la Pubblica Amministrazione; provvedimento che si inseriva nell'ambito di indagini concernenti una presunta associazione per delinquere, finalizzata al compimento di fatti corruttivi e di turbative d'asta, in vista del conferimento di appalti pubblici. L'efficacia della misura era poi stata sospesa, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 231/2001, al fine di consentire alla società l'eventuale ricorso agli adempimenti utili e necessari alla **revoca dell'interdizione** stessa. A ciò sono seguiti vari provvedimenti giudiziari, anche della Cassazione, che hanno sollevato diverse questioni interpretative.

Una prima questione riguarda la nozione di "**profitto di rilevante entità**" quale condizione legittimante a monte, ai sensi dell'[art. 13](#) comma 1 lett. a) del DLgs. 231/2001, l'applicazione della sanzione interdittiva. A tale proposito la Cassazione – riguardo al medesimo caso concreto – aveva già avuto modo di precisare, nella sentenza n. [51151/2013](#), che il profitto da prendere in considerazione non può limitarsi ad un mero dato numerico, ma ha un contenuto più ampio rispetto all'utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito. Le Sezioni Unite avevano parlato, in tal senso, di profitto "dinamico" (Cass. SS.UU. n. [26654/2008](#)).

La questione centrale attiene, però, alla **verifica** della completa ed efficace realizzazione delle **attività riparatorie** necessarie ad escludere l'applicazione della misura interdittiva. A tal fine, secondo la Cassazione, non può ritenersi sufficiente né la costituzione di un trust, né la previsione in

bilancio di un fondo di accantonamento, in quanto questi non integrano forma idonea a dimostrare un'efficace azione diretta a risarcire il danno e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Inoltre, tale tematica si collega al ruolo svolto dall'adozione dei modelli organizzativi previsti dallo stesso DLgs. 231/2001. È, infatti, evidente come nella valutazione del pericolo di reiterazione di illeciti la configurazione o meno di un modello efficace assuma un ruolo di grande rilievo.

Verifica del modello avendo riguardo alla concreta realtà fattuale dell'ente

Ciò che la Cassazione chiede al giudice di merito è, perciò, un “**penetrante accertamento**” che superi il dato formale della verifica “obiettiva” del modello e che si spinga a valutare gli strumenti di governance adottati. Nel caso di specie si sarebbe, dunque, dovuta valutare l'incidenza dell'avvenuto cambiamento dell'amministratore e la distinzione tra l'istituito ruolo di procuratore generale e quello di amministratore, che erano stati deliberati – insieme all'adozione del modello – al fine dell'eliminazione delle carenze organizzative che avevano determinato il reato. Si tratta, in altre parole, della verifica sull'adeguatezza del modello organizzativo adottato e sulla sua efficace attuazione, che deve avvenire necessariamente avendo riguardo alla concreta realtà fattuale dell'ente.

Alla luce di tutto ciò, la Corte di Cassazione annulla la sentenza ritrasmettendo gli atti al tribunale competente per un nuovo esame.